

- STATUTO -

**"ENVA – ENTE NAZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO,
INDUSTRIA E ARTIGIANATO"**

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1.1. Ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione di promozione sociale denominata **"ENVA – ENTE NAZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO"**, di seguito indicata anche come "Associazione".

Solo dopo l'iscrizione nel RUNTS l'associazione assumerà la denominazione di **"ENVA – ENTE NAZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO APS"**.

1.2. L'associazione ha sede legale e operativa in Roma (RM), Via Adige 30. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

1.3. Essa opera nel territorio nazionale ed internazionale.

1.4. L'associazione potrà aprire in Italia e all'estero distretti, dipartimenti, sezioni, sedi accessorie e quant'altro qui non espressamente specificato, nonché istituire un collegio, con commissari e/o delegati provinciali, regionali e di città.

1.5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopi e Attività

2.1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

2.2 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e si propone di valorizzare e di dare il dovuto impulso, in Italia ed all'estero, a professionisti, imprenditori, industrie e aziende che si sono distinte per operosità e ingegno e per il contributo dato al prestigio del nostro Paese, nonché di sviluppare rapporti di amicizia ed interscambio valorizzando e promuovendo la cooperazione sociale, culturale ed economica, italiana ed estera.

2.3 L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- mettere in rete/connessione professionisti ed imprenditori

che si aiutano reciprocamente per trarre benefici in termini relazionali e professionali;

- promuovere la cultura della responsabilità individuale e sociale dell'impresa favorendo lo sviluppo economico solidale e sostenibile, anche tramite la creazione di una rete di imprese e organizzazioni con finalità analoghe, al fine di realizzare una business community fondata sull'eccellenza, l'eticità e l'integrazione;

- diffondere la cultura dell'innovazione favorendo la creazione di imprese innovative, con particolare riguardo a giovani, donne e soggetti svantaggiati, anche attraverso la creazione di incubatori di imprese, start-up, hub promozionali;

- promuovere la conoscenza delle tradizioni, dei valori e delle migliori pratiche nell'organizzazione delle imprese, della comunicazione, degli affari legali e di ogni altra disciplina socio-economica, artistica, culturale, sanitaria e ambientale;

- promuovere studi, ricerche e progetti aventi ad oggetto lo sviluppo e la diffusione della conoscenza nel campo dell'economia, della cultura delle relazioni internazionali;

- promuovere e favorire con ogni iniziativa l'internazionalizzazione delle imprese e delle organizzazioni senza fini di lucro operanti nel territorio nazionale ed internazionale;

- farsi promotrice di incontri a livello internazionale tra le aziende italiane e straniere, anche attraverso l'organizzazione di missioni, perché possa nascere e svilupparsi un reciproco fruttuoso scambio di esperienza, premessa fondamentale per un commercio internazionale. Tali incontri potranno avere luogo sia in Italia che all'estero nell'ambito di manifestazioni organizzate per il conseguimento dei fini succitati;

- stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici;

- promuovere gemellaggi, scambi culturali ed economici, nazionali ed internazionali;

- sviluppare e progettare piattaforme fisiche o virtuali in materia di istruzione, economia, innovazione, relazioni industriali, culturali e diplomatiche, arti, sport, scienza e tecnologia;

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività.

2.4 L'associazione promuove e sostiene, anche economicamente, le iniziative benefiche e umanitarie della Associazione Missione Futuro, che gestisce un presidio sanitario e varie iniziative in Costa d'Avorio, come anche altre organizzazioni o associazioni o iniziative nel territorio italiano o in altri Paesi.

2.5 L'Associazione, nell'ambito dei propri scopi potrà altre-

sì svolgere le seguenti attività:

- dedicarsi alla promozione e diffusione di ogni attività professionale, culturale, artistica, ricreativa al fine di favorire i contatti tra soci, spirito d'amicizia e di solidarietà fra i medesimi;
- conferire premi e attestati di merito ad aziende, industrie, società e professionisti con i criteri che più riterrà opportuni e ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che elegge anche i membri del comitato d'onore permanente;
- realizzare piattaforme tecnologiche condivise per la cooperazione internazionale, organizzate e con criteri di economicità, efficienza, sostenibilità ecologica per conseguire risultati proficui per tutti i soggetti coinvolti;
- stipulare convenzioni, accordi con altre istituzioni, enti ed associazioni, pubbliche o private, italiane ed internazionali;
- svolgere attività radiofonica tramite web radio e televisiva attraverso il canale youtube o altri, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione dei principi posti alla base delle finalità dell'Associazione;
- curare iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici, anche a livello multimediale, nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati;
- partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- affiancarsi ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- organizzare manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, fiere, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, premiazioni, conferimenti di attestati di benemerenzza, meetings, laboratori, conferenze, workshop, degustazioni, concorsi, viaggi, corsi, centri di studio, riprese e diffusioni radiotelevisive e cinematografiche, diffusione a mezzo stampa ed altri canali informativi, rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata

in tale elenco ma comunque collegata, connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

2.6 L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, anche attività, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, e in particolare:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria al raggiungimento degli scopi istituzionali in Italia o all'estero;
- esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione;
- realizzare attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso;
- partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;

2.7 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

2.8 Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.3 - Norme sull'ordinamento interno

3.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

3.2 L'associazione mantiene come dipartimento permanente l'AEREC Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, già istituito il 21 aprile del 1999, continuando a denominare i soci "Accademici".

3.3 L'Associazione, per il tramite del Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo può istituire:

a) Distretti, in cui i soci possono organizzarsi per territorialità, gestiti da un organo di direzione, scelto dal Consiglio Direttivo, con funzioni di governo delle attività di settore e di raccordo con il Consiglio Direttivo; i Distretti

non hanno autonoma dotazione finanziaria;

b) Commissioni, alle quali è demandata la funzione di svolgere studi e di avanzare proposte al Consiglio Direttivo in ordine alle politiche settoriali, ai servizi di promozione e sviluppo del proprio settore.

Al Consiglio Direttivo compete deliberare sulle risorse da destinare eventualmente a progetti presentati dai Distretti e dalle Commissioni, finalizzati alla crescita dell'Associazione.

Art. 4 – Associati/Soci

4.1 I soci dell'associazione si distinguono in:

a) **soci fondatori**: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione. La qualifica di socio fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai soci effettivi.

b) **soci effettivi**: coloro che abbiano domandato di fare parte dell'associazione, nel corso della sua esistenza, e la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo.

4.2. Possono essere soci persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private senza scopo di lucro o economico, che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

4.3 All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

4.4 I soci, entrando in associazione, ricevono un diploma, un distintivo e un collare con medaglione. Usualmente, l'ingresso dei nuovi soci ha luogo, preferibilmente, in sedi istituzionali durante le Convocazioni Accademiche ed al termine di sessioni convegnistiche.

4.5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 5 – Procedura di ammissione

5.1 Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

5.2 Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

5.3 L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. Al nuovo associato viene chiesto di versare un contributo di ingresso una tantum nella misura minima fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. In mancanza di determinazione della quota da parte del Consiglio Direttivo, l'importo minimo sarà identico a quello dell'anno precedente.

5.4 L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

6.1 Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 45 (quarantacinque) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

6.2 L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

6.3 Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
- d) adottare comportamenti, anche nel vestiario, in linea con i fondamenti che ispirano l'Associazione, con particolare riguardo alla Sobrietà ed Eleganza;
- e) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. In mancanza di

determinazione della quota da parte del Consiglio Direttivo, l'importo sarà identico a quello dell'anno precedente. La quota associativa è dovuta dall'anno successivo a quello di iscrizione.

6.4 Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

7.1 La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. In tal caso, il socio sarà sospeso e riammesso solo previo pagamento della quota entro sei mesi.

7.2 L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali rilevanti.

7.3 Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'appello proposto è deciso dagli associati nella prima assemblea successivamente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

7.4 L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7.5 L'associato ha diritto di essere messo in congedo, previa domanda al Consiglio Direttivo nella quale dovrà indicare la durata del congedo medesimo, anche a tempo indeterminato. In tale caso tutti i diritti e doveri dell'associato sono sospesi per tutta la durata del congedo.

7.6 L'Associato si impegna, a titolo morale, a non adire altre autorità che non siano quelle sociali per la risoluzione

di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'associazione.

Art. 8 – Organi

8.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo.
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Art. 9 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

9.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

9.2 Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse tre deleghe per ciascun associato.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

9.4 La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati, tramite lettera raccomandata o email, all'indirizzo comunicato dagli associati, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

9.5 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e

dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse interrotto il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

9.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

9.7 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 10 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

10.1 È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

10.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

10.3 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà me-

diante ballottaggio.

Art. 11 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

11.1 È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

11.2 Per le decisioni di cui alla lett. "a" del precedente comma 1, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

11.3 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

12.1 Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

12.2 L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

12.3 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a voto segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali si procede a voto palese.

Nei casi di votazione per l'esclusione di un associato si provvede con voto segreto.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

13.2 Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato definitivamente, e non riabilitato, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

13.3 I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

14.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni

qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

14.2 La convocazione è fatta mediante avviso inviato alla mail comunicata dai Consiglieri, almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

14.3 In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

14.4 Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

14.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

14.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

14.7 Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

14.8 Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere la quota associativa annuale e il contributo minimo di ingresso, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza

dal Presidente;

k) nominare eventualmente un Presidente onorario che manterrà la carica per un anno, salvo revoca anticipata. Tale carica potrà essere rinnovata di anno in anno, o conferita ad altri;

l) deliberare le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti;

m) coadiuvare il Presidente nell'istituire distretti, commissioni, nominare commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali;

n) costituire un comitato d'onore e eleggerne anche i membri e il Senato Accademico Onorario permanente che annovera personalità di spicco del mondo accademico, politico, diplomatico etc;

o) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

q) modificare la sede legale ed operativa principale;

r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

s) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

15.2 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

15.3 Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 16 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

16.1 La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

16.2 Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, l'Assemblea provvederà alla nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

16.3 Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 17 - Il Presidente: poteri e durata in carica

17.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

17.2 Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

17.3 Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

17.4 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) presiedere l'Assemblea degli associati e convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.

e) conferire incarichi ad accademici, relativamente alle loro specifiche competenze, nominandoli consiglieri distrettuali che non faranno però parte del Consiglio Direttivo. Nominerà altresì, dopo averne verificato la capacità attraverso un incarico provvisorio, i presidenti dei distretti territoriali che avranno il compito di mantenere coesi i soci appartenenti al territorio attraverso iniziative, incontri conviviali e riunioni che dovranno essere concordati preventivamente e approvati dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo. I Presidenti distrettuali potranno avvalersi della collaborazione di alcuni soci con mansioni di vice-presidente, segretari, consiglieri, cerimoniere, tesoriere etc. Tali nomine dovranno essere preventivamente condivise e approvate dal Presidente e saranno valide fino a dimissione dall'incarico o a revoca da parte del Presidente distrettuale. Da tali nomine non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, preventivamente concordate e approvate dal Presidente. Ogni socio sarà libero di frequentare e di partecipare alle iniziative anche di altri distretti oltre che a quelle del proprio.

17.5 In caso di assenza, il Presidente può delegare ad uno o

più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 18 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

18.1 La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

18.2 Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Titolo III

I libri sociali

Art. 19 - Libri sociali e registri

19.1 L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

19.2 L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

19.3 L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo IV

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 20 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

20.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

20.3 Ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato agli associati o partecipanti, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolta dall'Associazione;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21 - Risorse economiche

21.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi associativi;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

h) rendite patrimoniali;

i) proventi da attività di interesse generale e da attività

diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;

1) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e di altre norme in materia.

21.2 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto ai contributi e alle quote di cui al presente statuto. E' comunque facoltà dei soci dell'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

21.3 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione potrà essere richiesta la restituzione.

Art. 22 - Bilancio di esercizio/rendiconto economico e finanziario

22.1 Gli esercizi durano dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio o rendiconto, redatto in conformità alle norme di legge, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno e comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio, che va depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

22.3 Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

22.4 Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

23.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

23.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

23.3 Lo scioglimento dell'Associazione, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo di associati previsto

dalla legge e non vi sia la integrazione entro un anno. In tal caso l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 24 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to - Ernesto Carpintieri

F.to - Vincenzo Papi - Notaio

COPIA AUTENTICA SCRITTA IN 30 FACCIATE NON BOLLATE IN CONFORMITA'
DELL'ORIGINALE, FIRMATO COME PER LEGGE, RILASCIATA DAL NOTAIO VINCENZO
PAPI DI ROMA, PER USO FISCALE.

ROMA 16 aprile 2021